

Edizione di lunedì 2 Maggio 2022

PROFESSIONISTI

“Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani”, l'evento di TeamSystem per i professionisti economici e i giuristi d'impresa
di TeamSystem

EDITORIALI

Ritorna Euroconference In Diretta con la 79esima puntata
di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

In Gazzetta il Decreto PNRR e la L. 34/2022: novità fiscali in sintesi
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Bando ISI Inail 2021: compilazione domande dal 2 maggio
di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIRITTO SOCIETARIO

Appalto simulato: applicazione delle sanzioni 231 alla frode fiscale
di Marco Bargagli

PROFESSIONISTI

“Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani”, l'evento di TeamSystem per i professionisti economici e i giuristi d'impresa

di TeamSystem



Un momento storico cruciale: l'Italia affronterà scenari economici straordinari, tra PNRR e nuove sfide mondiali. Per riflettere sui nuovi trend e sugli impatti diretti e concreti sulle libere professioni, [TeamSystem](#) – leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti –, in collaborazione con The European House – Ambrosetti, propone l'evento [“Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani”](#).

L'appuntamento, dedicato ai professionisti economici e ai giuristi d'impresa, si terrà martedì 10 maggio 2022, dalle ore 9.30 alle 18, in tre diverse sedi accessibili esclusivamente su invito: a Cernobbio (Como) presso Villa Erba, a Roma presso la Galleria del Cardinale, e a Bari presso Villa Romanazzi Carducci. Iscrivendosi alla pagina dedicata all'evento, sarà possibile assistere al Forum anche da remoto.

Il Forum toccherà dunque diverse tematiche legate alle libere professioni, dai megatrend del futuro agli effetti della digitalizzazione delle imprese, con focus sulle nuove sfide in atto, sempre con un taglio rivolto ai liberi professionisti e al loro possibile contributo in questo nuovo contesto.

Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem, è infatti certo che le libere professioni avranno un ruolo fondamentale: *“Con la trasformazione digitale del tessuto imprenditoriale del Paese, per l'Italia si prospetta un nuovo modello di crescita, più sostenibile e duraturo al quale i professionisti contribuiranno con un ruolo da protagonisti”*, le sue parole in occasione della presentazione dell'evento.

Durante l'evento prenderanno parola diversi esperti, dagli accademici ai rappresentanti istituzionali e business leader:

- Ferruccio De Bortoli, moderatore (Presidente Longanesi, Editorialista Corriere della

Sera)

- Anna Ascani (Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico)
- Carlo Cottarelli (Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani)
- Federico Leproux (Ceo Gruppo TeamSystem)
- Ernesto Maria Ruffini (Direttore Generale Agenzia delle Entrate)
- Marco Grazioli (Presidente The European House Ambrosetti)
- Chiara Goretti (Coordinatrice della Segreteria tecnica del PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri)
- Tiziano Treu (Presidente Cnel, ex Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)
- Luigi Marattin (Presidente della Commissione Finanze, Camera dei Deputati)
- Franco Massi (Segretario Generale, Corte dei Conti)
- Giuseppe Busacca (General Manager BU Professional Solutions, TeamSystem)
- Patrick Trancu (CEO & Senior Advisor, TT&A Advisors)
- Tommaso Di Tanno (Studio Di Tanno e Associati)
- Alberto Mattiello (Head, Future Thinking Project, Wunderman Thompson)
- Marcella Caradonna (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano)
- Philippe Arraou (Presidente Federazione Europea dei Consulenti Fiscali)
- Gaetano Stella (Presidente Confprofessioni)

Verrà inoltre presentato lo studio condotto da The European House – Ambrosetti in collaborazione con TeamSystem, sul tema “L’evoluzione del ruolo di commercialisti e consulenti del lavoro nel processo di digitalizzazione del Paese”. A chiudere la giornata la premiazione dei “100 Best in Class”, i 100 profili eccellenti, tra commercialisti e consulenti del lavoro, scelti da una giuria di alto livello nell’ambito dell’iniziativa promossa da TeamSystem ed Euroconference, con il supporto di Forbes Italia.

EDITORIALI

Ritorna Euroconference In Diretta con la 79esima puntata

di Sergio Pellegrino



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come ogni lunedì con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo**, di **prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare **due provvedimenti importanti** pubblicati in Gazzetta Ufficiale questa settimana.

Innanzitutto, la **legge di conversione del decreto energia** ([Legge 34 del 27 aprile 2022](#)), della quale commenteremo le principali novità.

Nella giornata di **sabato**, invece, è stato pubblicato il **secondo decreto PNRR** ([D.L. 36 del 30 aprile 2022](#)), che contiene alcuni provvedimenti rilevanti anche in ambito fiscale.

A livello di **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, ci sono state **ben 27 risposte ad istanze di interpello**.

Fra queste, da segnalare la [risposta n. 218 del 26 aprile](#), con la quale l'Agenzia esamina il trattamento da riservare ai fini Iva e delle imposte sui redditi per i **compensi non ancora incassati al momento di cessazione dell'attività professionale**.

Interessante anche la [risposta n. 223 del 27 aprile](#): viene analizzato il **regime degli impatriati** in relazione alla posizione di un medico che intende trasferirsi in Italia dagli Stati Uniti lavorando in smart working per un datore di lavoro americano, continuando però a svolgere negli Stati Uniti alcune prestazioni occasionali (con una durata inferiore a 15 giorni all'anno).

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si soffermerà invece sulle regole da seguire per il **riversamento dei crediti**

indebitamente compensati. Saranno a tal fine proposti alcuni **esempi**, con indicazione, per ciascun caso, delle **regole** applicabili ai fini della corretta **regolarizzazione** della violazione mediante **ravvedimento operoso**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** delineerà le principali caratteristiche del **fondo impresa femminile** in vista dell'imminente apertura dei **due sportelli agevolativi**, destinati rispettivamente al **sostegno di nuove iniziative imprenditoriali** e all'**ampliamento e consolidamento di imprese esistenti**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà dell'**estensione della sospensione degli ammortamenti** anche all'esercizio 2022.

La Legge n. 25 del 28 marzo 2022 – che ha convertito il D.L. 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”) – ha modificato nuovamente la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all'articolo 60, comma 7-bis e ss. del D.L. 104/2020 (convertito dalla L. 126/2020), estendendone l'applicazione anche ai bilanci 2022.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

In Gazzetta il Decreto PNRR e la L. 34/2022: novità fiscali in sintesi

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

È stato finalmente pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** di sabato, **30 aprile**, il [D.L. 36/2022](#) (**Decreto PNRR**), che è quindi entrato in vigore ieri, **1° maggio**.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le **principali novità fiscali** introdotte.

[Articolo 18 D.L. 36/2022](#)

Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

[Articolo 18 D.L. 36/2022](#)

Fattura elettronica anche per minimi, forfettari e soggetti in regime 398/1991

Le previgenti disposizioni prevedevano l'applicazione della **sanzione di 30 euro (aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata)** in caso di **mancata accettazione di pagamenti "elettronici"** (di qualsiasi importo) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il Decreto PNRR anticipa la decorrenza al prossimo **30 giugno 2022**. Sono state **soppresse** le disposizioni che prevedevano l'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- per i **soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"** di cui all'**articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011** e nel **regime forfettario** di cui all'**articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014**,
- per i soggetti passivi che hanno **esercitato l'opzione di cui alla L. 398/1991** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a **euro 65.000**.

A partire dal 1° luglio 2022 i soggetti appena richiamati che nell'anno precedente hanno conseguito **ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro**, saranno quindi **soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica**.

Coloro che **non raggiungono invece la predetta soglia dei 25.000 euro** saranno tenuti alla fatturazione elettronica **dal 1° gennaio 2024**.

In ogni caso, per il **terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati** se la fattura elettronica è **emessa entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

È esteso a tutti gli **interventi sismabonus 110% l'obbligo di trasmissione dei dati all'Enea** (comunicazione prima non prevista, essendo sufficiente il deposito dell'asseverazione al Sue del Comune).

Cambiano anche le **finalità** della comunicazione all'Enea. Se in passato il fine era quello *“di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”*, il Decreto PNRR richiama invece lo scopo di *“garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.... nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi”*.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (anche noto come Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è **differita ulteriormente al 15 luglio 2022**. Si ricorda, tuttavia, che **alcune disposizioni sono già entrate in vigore**.

[Articolo 24 D.L. 36/2022](#)

Potenziamento del sistema di monitoraggio sugli interventi da parte dell'Enea

[Articolo 42 D.L. 36/2022](#)

Modifiche all'articolo 399 del Codice della crisi

Si ricorda, inoltre, che giovedì scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale anche la **legge di conversione del Decreto Energia** (L. 34/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 17/2022).

L'entrata in vigore del provvedimento è stata prevista a decorrere da **venerdì 29 aprile**.

Articolo 6, comma 3-bis, D.L. Al fine di **sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive** **Ulteriori differimenti per ilprofessionistiche e dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e **operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento**, i termini di **sospensione previsti dalla Legge di bilancio 2022**, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono **prorogati fino al 31 luglio 2022**.

I versamenti sospesi devono essere **effettuati** (in un'unica soluzione o ratealmente) entro il **31 agosto 2022**.

Articolo 14 D.L. 17/2022

Credito d'imposta perd'imposta a favore delle imprese che effettuano **investimenti** nelle **l'efficienza energetica** nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad **ottenere una migliore efficienza energetica** ed a promuovere la **produzione di energia da fonti rinnovabili**.

La legge di conversione **estende** l'agevolazione anche agli investimenti effettuati tramite la realizzazione di **sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici**.

Articolo 25 bis D.L. 17/2022

A decorrere dall'anno **2023**, il **credito d'imposta pubblicità** è concesso

Credito d'imposta pubblicità nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*.

Articolo 29 D.L. 17/2022 È differito al **15 novembre 2022** (in luogo del 15 giugno) il termine per **Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate.** **rivalutazione di terreni e partecipazioni**

Articolo 29-bis D.L. 17/2022 Alle banche, in relazione ai crediti per i quali è **esaurito il numero delle Detrazioni edilizie: quartapossibili cessioni ammesse** (una a favore di chiunque e due soltanto a cessione ammessa a favore di banche e intermediari finanziari), è **consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.**

Articolo 29-ter D.L. 17/2022 Slitta al **15 ottobre 2022** il termine per effettuare la **comunicazione per Cessione del credito e scontola cessione del credito e lo sconto in fattura** per i **soggetti Ires e per i** in fattura: termine **dititolari di partita Iva che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei** comunicazione differito per redditi entro il **30 novembre 2022.** **soggetti Ires e partite Iva**

Articolo 38, comma 1bis, D.L. Fino al **31 dicembre 2022**, gli atti per la **registrazione dei contratti di 17/2022 comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie** a favore di cittadini di **Contratti di comodato** connazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque **finalità umanitarie: esenzionedall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro.** **da imposta di registro**

AGEVOLAZIONI

Bando ISI Inail 2021: compilazione domande dal 2 maggio

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

[Scopri di più >](#)

L'**Inail**, in attuazione dell'[articolo 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008](#) e dell'[articolo 1, commi 862 e seguenti, L. 208/2015](#), attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, **finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

L'incentivo – noto per essere **attribuito tramite click day** – è destinato alla imprese che **vogliono realizzazione dei progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, nonché alle micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, **per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro** caratterizzati da soluzioni innovative al fine di **abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti**, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la **riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico** o di quello **derivante dallo svolgimento di operazioni manuali**.

Possono beneficiare dell'iniziativa **tutte le imprese**, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore (limitatamente all'Asse 2 di finanziamento).

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in **5 Assi di finanziamento**:

- progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2),
- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – asse di finanziamento 2,
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – asse di finanziamento 3,
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – asse di finanziamento 4,
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – asse di finanziamento 5.

Pertanto, le risorse finanziarie destinate dall'Inail ai progetti di **miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** sono **ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento**, come dettagliato nell'allegato "[ISI 2021 – risorse economiche](#)" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Per i progetti di cui agli **assi 1, 2, 3 e 4** il finanziamento è costituito da un **contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ritenute ammissibili** al netto dell'Iva. In particolare:

- per gli **assi 1, 2, 3** il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un **contributo compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro**. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato sub Asse 1.2);
- per i progetti di cui all'asse **4** il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un **contributo compreso tra un minimo di 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro**.

Per l'**Asse 5** il **contributo in conto capitale**, calcolato sulle spese ammissibili al netto dell'Iva, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto è **concesso nella misura del**:

- **40% per la generalità delle imprese agricole** (soggetti beneficiari del sub asse 5.1),
- **50% per giovani agricoltori** (soggetti beneficiari del sub asse 5.2).

In quest'ultimo caso il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un **contributo compreso tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 60.000 euro**.

Secondo le norme comunitarie, i **finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 sono erogati in regime "de minimis"** nel rispetto dei Regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 e 717/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2008. Per l'Asse 5, invece, i finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento (UE) 702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 e 2020/2008.

Ciascuna impresa può presentare **una sola domanda** a valere per **un solo asse di finanziamento** e per **una sola tipologia di progetto**.

Sul portale dell'Inail – sezione servizi *online* – **da oggi, 2 maggio, le imprese possono compilare le richieste di finanziamento**.

La domanda deve essere **presentata esclusivamente in modalità telematica**, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento della documentazione, presente all'interno della procedura guidata, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

La **procedura di attuazione è di tipo valutativa a sportello** che, applicandosi a progetti o programmi organici e complessi, prevede **l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine**

cronologico di presentazione delle domande, nonché la **definizione di soglie e condizioni minime**. Viene richiesto, infatti, di compilare un **modulo informativo** in cui inserire i dati **relativi al progetto e all'impresa richiedente**: tali informazioni riguardano **specifici parametri** (dettagliati nell'allegato alla delibera Inail C.d.A. [n. 364 del 30.11.2021](#)) la cui somma definisce il **raggiungimento o meno della soglia di ammissibilità, posta a 120 punti**. Solo al raggiungimento della predetta soglia il richiedente potrà terminare l'iter di presentazione della domanda online.

Alle **ore 18:00 del 16 giugno 2022** verrà **chiusa la procedura informatica per la compilazione delle domande**.

Le imprese richiedenti che avranno raggiunto (o superato) la soglia minima di ammissibilità e salvato la propria pratica, potranno successivamente accedere alla stessa per effettuare il **download del proprio codice identificativo**, necessario per l'**inoltro della domanda telematica in occasione del fatidico “click day”**.

DIRITTO SOCIETARIO

Appalto simulato: applicazione delle sanzioni 231 alla frode fiscale

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

LE COMUNICAZIONI E GLI ADEMPIMENTI DELLE HOLDING

Scopri di più >



La “**frode fiscale**” attuata mediante l’utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti**, costituisce il classico schema di **evasione fiscale** che consente ai soggetti economici di conseguire **indebiti vantaggi fiscali**.

L’ordinamento giuridico nazionale prevede l’applicazione di **specifiche sanzioni** in ambito penale tributario:

- ai sensi dell’[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#), è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fintizi** che consentono di **ridurre la base imponibile o il debito Iva**;
- in forza dell’[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#) è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

In tale contesto occorre specificare che, a norma dell’[articolo 1 D.Lgs. 74/2000](#):

- per “**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**” si intendono le **fatture o gli altri documenti** aventi rilievo probatorio analogo in base alle **norme tributarie**, emessi a fronte di **operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte** o che **indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale**, ovvero che **riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi**;
- per “**elementi attivi o passivi**” si intendono le **componenti espresse in cifra** che **concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta**.

Nel peculiare contesto della frode fiscale, la **prassi operativa** ha chiarito che:

- la fattura è **oggettivamente inesistente** quando il suo contenuto **documenta operazioni non realmente avvenute (in tutto o in parte)**;
- la **fattura è soggettivamente inesistente**, quando le **operazioni documentate sono intercorse tra soggetti diversi da quelli risultanti formalmente quali parti del rapporto** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume I – parte I – capitolo 1 *"Evasione e frode fiscale"*, pagg. 10 e ss.).

Analizziamo ora, a **margini delle sanzioni penali tributarie sopra illustrate**, gli ulteriori provvedimenti **introdotti nel nostro ordinamento giuridico** per contrastare **l'evasione e le frodi fiscali**.

Come noto, il **D.Lgs. 231/2001** prevede una specifica **responsabilità amministrativa** a carico delle **persone giuridiche, delle società, degli enti e delle associazioni** anche **prive di personalità giuridica, nella particolare ipotesi in cui vengano commessi, nell'interesse o a vantaggio** della persona giuridica, uno o più **"reati presupposto"** espressamente previsti dal decreto.

Nel peculiare ambito **della frode fiscale**, occorre valutare attentamente **l'impatto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 75/2020**, che ha introdotto **significative novità** in tema di **responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex D.Lgs. 231/2001**, proprio in ambito fiscale.

Il rinnovato assetto sanzionatorio deriva dal **recepimento della direttiva PIF** (Direttiva UE n. 2017/1371, relativa alla **lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale**), che ha la dichiarata finalità di inasprire le **sanzioni** previste in **tema di frodi fiscali commesse in ambito Iva**, anche mediante l'utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti**.

Dopo il recepimento della direttiva comunitaria, l'[articolo 25-quinquiesdecies](#) D.Lgs. 231/2001 prevede **la responsabilità amministrativa delle società e degli enti** per i più **importanti reati** che caratterizzano **la frode fiscale** previsti dal D.Lgs. 74/2000, come di seguito indicato:

- per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ([articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**;
- per il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** ([articolo 3 D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**;
- per il **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ([articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**;
- per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili**, ([articolo 10 D.Lgs.](#)

74/2000), si applica la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**;

- per il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, (articolo 11 D.Lgs. 74/2000), si applica la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**.

Infine, in relazione agli altri **delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000**, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il **delitto di dichiarazione infedele** previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a **trecento quote**;
- per il delitto di **omessa dichiarazione** previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;
- per il delitto di **indebita compensazione** previsto dall'articolo 10-*quater*, la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**.

Interessanti **principi di diritto in tema di responsabilità degli enti 231 e frode fiscale**, sono stati recentemente illustrati dalla **suprema Corte di cassazione sezione 3^a penale, nella sentenza n. 16302 pubblicata il 28.04.2022**.

L'illecito contestato era proprio quello previsto dal citato articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 in quanto i *manager* societari coinvolti nella frode ponevano in essere l'illecito penale di cui all'articolo 2 D.Lgs. 74/2000 direttamente **nell'interesse e a vantaggio della società da loro rappresentata**.

Nello specifico, **al fine di evadere l'Iva, avvalendosi di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti** emesse da un consorzio, **simulando contratti di appalto invece di contratti di somministrazione di mano d'opera**, nelle dichiarazioni Iva venivano indicati **elementi passivi fittizi** che comportavano anche **un'indebita detrazione Iva**.

La suprema Corte ha così confermato che **l'inesistenza soggettiva delle fatture** comporta **l'indetraibilità dell'Iva esposta in dichiarazione**.

Quindi, la **fattispecie delittuosa ex articolo 2 D.Lgs. 74/2000** integra, **quale reato presupposto**, la responsabilità per quote **prevista dall'articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001** applicabile **nei confronti della società e dei suoi manager**.